UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Decreto n. 3837

IL RETTORE

VISTO	lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012 e pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 157 del 07.07.2012;
VISTO	il Regolamento Elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3798 del 31.10.2015;
CONSIDERATO	che occorre procedere alla elezione della rappresentanza dei **Direttori di Dipartimento in seno al Senato Accademico**, per il triennio accademico 2018/2021;
VISTA	la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 13.11.2018, che ha fissato per i giorni 13 e 14 dicembre 2018 le operazioni di voto di che trattasi;
ATTESO	che risulta costituito un solo Dipartimento presso la sede decentrata di Taranto e che, pertanto, il Direttore del su detto Dipartimento è cooptato in seno al Senato Accademico,

D E C R E T A

Art. 1 – Indizione

Sono indette per i giorni **13 e 14 dicembre 2018** le elezioni della rappresentanza dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico, per il triennio accademico 2018/2021.
Eventuali ballottaggi, di cui all'art 23, comma 9 del Regolamento Elettorale, si terranno il giorno 20 dicembre 2018.

Art. 2 – Eligendi

Il numero degli eligendi è pari a dieci Direttori, due per ciascuna macro area di cui all'art. 27, comma 4 dello Statuto, ed al successivo art. 8 di questo stesso bando.

Art. 3 – Elettorato attivo

Sono titolari dell'elettorato attivo tutti i componenti del Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuola, i cui voti sono computati, rispettivamente, nella misura di 1 e 0,50 di quelli validamente espressi.

Art. 4 – Elettorato passivo

Sono titolari dell'elettorato passivo tutti i Direttori di Dipartimento che compongono il Collegio dei Direttori di Dipartimento.

Art. 5 – Esclusione dall'elettorato, ineleggibilità ed incompatibilità

Per i casi di esclusione dall'elettorato, ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento elettorale vigenti.

Art. 6 – Liste degli elettori

Le liste degli elettori sono compilate a cura degli uffici competenti, tenendo conto delle eventuali cause di esclusione, con l'indicazione del Dipartimento di afferenza e della relativa macroarea di cui all'art. 7 del presente bando di indizione.

Le liste sono rese pubbliche, per la consultazione, su apposita pagina web, nei 6 giorni precedenti la data delle votazioni.

Art. 7 – Convocazione del corpo elettorale

Tutti gli aventi titolo sono convocati almeno 6 giorni prima della data fissata per le elezioni, con comunicazione nominativa rimessa al domicilio di ufficio, per posta elettronica.

Art. 8 – Aree e macroaree di riferimento dei Dipartimenti

Le aree e le macroaree di riferimento dei Dipartimenti risultano quelle di seguito indicate:

DIPARTIMENTO	AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE	MACRO AREA
Biologia	05 scienze biologiche	n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica	05 scienze biologiche	n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie
Chimica	03 scienze chimiche	n. 1 scientifica tecnologica
Dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO)	06 scienze mediche	n. 3 scienze mediche
Economia e Finanza	13 scienze economiche e statistiche	n. 5 scienze giuridiche ed economiche
Economia Management e Diritto dell'Impresa	13 scienze economiche e statistiche	n. 5 scienze giuridiche ed economiche
Farmacia-Scienze del Farmaco	03 scienze chimiche	n. 1 scientifica tecnologica
Giurisprudenza	12 scienze giuridiche	n. 5 scienze giuridiche ed economiche
Informatica	01 scienze matematiche e informatiche	n. 1 scientifica tecnologica
Interdisciplinare di Medicina (DIM)	06 scienze mediche	n. 3 scienze mediche
Interuniversitario di Fisica	02 scienze fisiche	n. 1 scientifica tecnologica
Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture		
Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate	10 scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	n. 4 scienze umanistiche
Matematica	01 scienze matematiche e informatiche	n. 1 scientifica tecnologica
Medicina Veterinaria	07 scienze agrarie e veterinarie	n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie
Scienze Agro-Ambientali e	07 scienze agrarie e	n. 2 scienze biologiche,

Territoriali	veterinarie	agrarie e veterinarie
Scienze Biomediche ed Oncologia Umana	06 scienze mediche	n. 3 scienze mediche
Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DiSSPA)	07 scienze agrarie e veterinarie	n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione	11 scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	n. 4 scienze umanistiche
Scienze della Terra e Geoambientali	04 scienze della terra	n. 1 scientifica tecnologica
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso	06 scienze mediche	n. 3 scienze mediche
Scienze Politiche	12 scienze giuridiche	n. 5 scienze giuridiche ed economiche
Studi Umanistici (DISUM)	11 scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	n. 4 scienze umanistiche

Art. 9 – Presentazione delle candidature

Le candidature possono essere proposte da chiunque sia titolare dell'elettorato attivo per ciascuna macroarea e devono essere individuate dall'assemblea dei Direttori di ciascuna macroarea.
L'assemblea di macroarea è convocata dal Direttore decano con comunicazione nominativa rimessa al domicilio di ufficio, per posta elettronica, con indicazione di luogo, data e ora.
Ciascuna macroarea individua almeno due candidati tra i Direttori di Dipartimento che appartengano ad area diversa.
Nella individuazione delle candidature, ciascuna assembla di macroarea potrà tener conto della componente numerica delle aree presenti in ciascun Dipartimento, nonché della natura del Dipartimento in relazione ai corsi di studio gestiti dal Dipartimento stesso.
Il Decano trasmette le candidature individuate al Rettore, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, entro e non oltre **le ore 12,00 del giorno 28 novembre**.

Art. 10 – Pubblicità delle candidature

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo, entro e non oltre il **03 dicembre 2018**.

Art. 11 – Propaganda elettorale

Entro il termine di pubblicità delle candidature, vengono rese note le determinazioni assunte dalla Commissione Elettorale Centrale in ordine alla modalità di svolgimento della propaganda elettorale sul sito web.

Art. 12 – Seggio elettorale

L'ubicazione del seggio elettorale sarà resa nota con successivo provvedimento.
Il seggio si costituisce alle ore 8,00 del giorno **13 dicembre 2018**, per le operazioni preliminari.
Le **operazioni di voto** hanno inizio alle **ore 10,00 dello stesso giorno** e proseguono ininterrottamente **sino alle ore 17,00**, per riprendere alle **ore 9,00 del giorno 14 dicembre e proseguire fino alle ore 14,00** del medesimo giorno.
È fatta salva, comunque, la facoltà del Presidente di disporre la chiusura anticipata del seggio, nell'ipotesi in cui tutti gli iscritti nelle liste elettorali abbiano già esercitato il diritto di voto.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, subito dopo la chiusura del seggio, secondo le modalità descritte all'art. 13 del Regolamento Elettorale, e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.
In caso di ballottaggio, il seggio si ricostituisce alle ore 9,00 del giorno 20 dicembre e le operazioni di voto proseguono ininterrottamente fino alle ore 13,00.
Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, subito dopo la chiusura del seggio, secondo le modalità descritte all'art. 13 del Regolamento Elettorale, e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Art. 13 – Modalità di voto

Le modalità di voto sono disciplinate dall'art. 12 del Regolamento Elettorale.
Ciascun Direttore di Dipartimento può esprimere un massimo di tre preferenze, due delle quali obbligatoriamente per candidati della macroarea di appartenenza del proprio Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento della sede decentrata può esprimere una sola preferenza relativamente ai candidati delle Macroaree di cui al precedente art.8.

Art. 14 – Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Art. 15 – Commissione Elettorale Centrale

La Commissione Elettorale Centrale, i cui compiti e le cui modalità di composizione sono descritti all'art. 20 del Regolamento Elettorale, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, si riunisce nelle 48 ore lavorative successive alla chiusura del seggio.

Art. 16 – Ricorsi

Avverso ogni fase del procedimento è ammesso ricorso, da proporsi entro le 24 ore dall'adozione del provvedimento che si intende impugnare, al Magnifico Rettore, il quale si pronuncia entro le 24 ore successive.
In seconda istanza, entro 24 ore dalla notifica della pronuncia, è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, la quale si pronuncerà nei due giorni successivi lavorativi.

Art. 17 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si rinvia allo Statuto di Ateneo ed al Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10, dello Statuto di Ateneo, di cui al D.R. n. 3798 del 31.10.2015.

Bari, 15 novembre 2018

IL RETTORE
F.TO PROF. ANTONIO FELICE URICCHIO